

Formazione Generale Lavoratori

Accordo Stato regioni
21/12/11

CONCETTO DI SALUTE

E' intesa, nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come uno *"stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non come una semplice assenza di malattia"*.

(2 lettera o) del D.Lgs. 81/08 e s.m.

E' considerata un diritto e si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali dell'uomo.

Ciò vuol dire che i compiti degli stati vanno ben al di là della semplice gestione di un sistema sanitario.

Il Ministero della Salute:

Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti costituzionali alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della Salute le funzioni spettanti allo Stato nelle seguenti materie: tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti. (Decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni).

In particolare, il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a. ordinamento sanitario.....

b. tutela della salute umana e sanità veterinaria

- tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie
- adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari
- organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario
- polizia veterinaria
- tutela della salute nei luoghi di lavoro
- monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate

Il Piano sanitario nazionale

Il Piano sanitario nazionale definisce per un triennio i grandi obiettivi di salute del nostro Paese ed è predisposto dal Governo su proposta del Ministro della salute, tenuto conto delle proposte provenienti dalle Regioni, in accordo con i programmi dell'Unione

Europea, con la Carta di Tallinn dell'Organizzazione mondiale della sanità e gli Accordi internazionali.

Il PSN pone come macro obiettivo del Servizio sanitario nazionale non solo quello della promozione della salute dei cittadini, bensì quello della promozione del **benessere e della salute dei cittadini e delle comunità** nella consapevolezza che "la vera ricchezza del sistema sanitario è la salute dei cittadini".

Malattia professionale (o Tecnopatia) ISPESL

Patologia che ha come causa (o concausa) l'esercizio di una attività lavorativa ed è determinata dall'esposizione prolungata ad un agente nocivo (organizzativo, chimico, fisico ecc.).

Il rapporto di causa-effetto è quindi diluito nel tempo.

L'evento patologico può manifestarsi anche dopo vari anni di esposizione. Inoltre può accadere che l'insorgenza della malattia avvenga quando l'attività che l'ha causata è stata già lasciata (per un'altra attività o per fine della vita lavorativa). E' errato, quindi, mettere in relazione il numero di malattie denunciate in un determinato settore economico (o in un determinato territorio) con il numero di lavoratori (o di ore lavorate) di quel settore (o di quel territorio).

LA MALATTIA

In generale, con il termine malattia viene definito uno stato patologico per alterazioni delle funzioni di un organo o di tutto l'organismo. Attualmente, viene intesa come un'alterazione dei fenomeni biochimici o fisiologici dell'organismo, provocata da un fenomeno esterno all'organismo stesso o da un fenomeno interno di natura genetica.
(L.Gasparini)

Secondo W. E. Boyd (1970), *"la malattia è il cambiamento di una condizione in cui l'organismo è in completo accordo con il suo ambiente; essa è un'entità con una causa riconosciuta, cambiamenti morfologici e manifestazioni cliniche"*.

Secondo I. E. Perry e R. Gibson Miller (1978), *"malattia è ogni modificazione della struttura e della funzione dell'organismo"*.

LA SICUREZZA SUL LAVORO

E' definita come l'insieme delle misure che hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro e di ridurre la possibilità di infortuni ai lavoratori dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni ed a quanti si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'azienda. (Nella scuola tutti gli utenti)

INCIDENTE

Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare danni a cose o persone
Evento che ha prodotto danni solo materiali

INFORTUNIO MANCATO

E' detto anche evento sentinella perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d'infornio

INFORTUNIO SUL LAVORO

Evento di tipo traumatico che ha procurato danni psico-fisici ad un lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni di lavoro o nell'ambito di attività finalizzate allo svolgimento delle sue mansioni di lavoro.

(Es. Un collaboratore scolastico mentre pulisce I bagni della scuola scivola sul pavimento bagnato battendo violentemente la spalla contro i sanitari procurandosi una lussazione.) Il rapporto di causa-effetto è quindi immediato. (ISPESL)

Può accadere durante il percorso al/dal lavoro (INFORTUNIO IN ITINERE - DPR 1124/65} o durante lo svolgimento della mansione lavorativa (INFORTUNIO SUL LAVORO - D.Lgs. 81/08

DANNO

Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento
(UNI 11230 - Gestione del rischio)
Lesione fisica o danno alla salute
(UNI EN ISO 12100-1)

Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione

Il danno fisico

interessa l'organismo, e si manifesta su un lavoratore attraverso tre tipologie, a seconda degli effetti che lo stesso provoca:

1. inabilità temporanea;
2. inabilità permanente;
3. Morte.

Che differenza c'è tra inabilità temporanea ed invalidità permanente?

L'inabilità temporanea è rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l'attività ordinaria.

Durante tale arco di tempo, il danneggiato ha diritto ad essere risarcito sia del danno per lucro cessante che del danno biologico.

L'invalidità permanente è costituita invece dalla diminuzione della capacità fisica valutata in punti percentuali da un medico legale. Essa viene sempre risarcita come danno biologico, e liquidata altresì quale danno specifico lavorativo qualora la lesione abbia diminuito le peculiari capacità lavorative del soggetto, riducendone conseguentemente il reddito.

PERICOLO

Definizione di Pericolo art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone.

CATEGORIE DI PERICOLI:

Organizzativi:

sono legati a carenze di figure specifiche nell'organigramma aziendale.

Ordinari:

connessi all'attività di lavoro, alle apparecchiature ed ai luoghi di lavoro.

Specifici:

sono legati a specifici procedimenti di lavorazione o relativi al ciclo tecnologico

Ergonomici:

derivati da errati criteri ergonomici che possono anche non essere correlati al ciclo di lavoro.

Di processo:

specifici del ciclo tecnologico adottato nell'ambiente di lavoro.

RISCHIO

Definizione di Rischio art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.

VALUTAZIONE RISCHIO

Stima del rischio: definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento (UNI EN ISO 12100-1)

R = P x D

Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di probabilità ed una analisi matriciale

R = rischio

P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)

RISCHI PER LA SICUREZZA

- ambienti di lavoro
- rischi connessi alle vie di circolazione, pavimenti e passaggi
- spazi di lavoro e zone di pericolo
- presenza di scale
- rischi derivanti dagli ambienti di lavoro
- rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature di lavoro
- manipolazione di oggetti
- immagazzinamento
- rischi elettrici
- apparecchiature a pressione
- ascensori e montacarichi
- mezzi di trasporto
- segnaletica
- altri rischi

RISCHI PER LA SALUTE

- esposizione ad agenti chimici
- esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni
- esposizione ad agenti biologici
- aerazione naturale e forzata
- esposizione al rumore
- esposizione alle vibrazioni
- esposizione a radiazioni ottiche artificiali
- esposizione a campi elettromagnetici
- esposizione alle radiazioni
- microclima
- illuminazione naturale ed artificiale
- carico di lavoro fisico
- carico di lavoro mentale
- uso dei videoterminali
- differenza di genere
- differenza di età
- provenienza da altri paesi
- lavoratrici gestanti
- altri rischi per la salute

GESTIONE DELLE EMERGENZE

- emergenze
- le procedure di sicurezza

- procedure esodo e incendi,
- organizzazione del primo soccorso

RIDUZIONE DEL RISCHIO:

Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a:

Rischio tollerabile:

rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.

Rischio residuo:

Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio.

Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili.

(UNI 11230 - Gestione del rischio)

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.

PREVENZIONE

Definizione di Prevenzione art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

1. L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
2. La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
3. L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
4. L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

PROTEZIONE

La protezione attiva:

è quella che gli stessi operatori devono attivare

1. Attivare (Estintori, Arresti di emergenza)
2. Indossare (caschi, scarpe) D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale)

La protezione passiva interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio).

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

Definizioni:

- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Nella scuola tutti i dipendenti ovvero gli allievi che frequentano i laboratori.
- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nella scuola il Dirigente scolastico
- d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Nella scuola il referente di sede.
- e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Nella scuola tutto il personale docente.
- f) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) Medico Competente medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) Sorveglianza sanitaria insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di

salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
Il Datore di Lavoro, è il soggetto che ha la responsabilità di impresa, ovvero dell'unità produttiva, in quanto in possesso dei poteri decisionali e di spesa.

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- q) Dare istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

DIRIGENTE

Secondo la definizione dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 punto d), il dirigente è «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa».

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) **nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.

b) **designare** preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità** e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) **fornire** ai lavoratori i necessari e idonei **dispositivi di protezione individuale (DPI)**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) **prendere le misure appropriate** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) **richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) **inviare i lavoratori alla visita medica** entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) **adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio** in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- i) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di **informazione, formazione e addestramento** di cui agli articoli 36 e 37;
- m) **astenersi**, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di **verificare**, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) **consegnare tempestivamente** al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) **elaborare il documento** di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per **evitare** che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) **comunicare** entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli **infortuni sul lavoro** che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;
- s) **consultare il rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della **prevenzione incendi e dell'evacuazione** dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la **riunione periodica** di cui

all'articolo 35;

z) **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) **comunicare** all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i **nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**;

bb) **vigilare** affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro **fornisce** al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

IL DATORE DI LAVORO SI AVVALE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DELLA COLLABORAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

LAVORATORE

D.Lgs. 81/08 art. 2 a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Nella scuola tutti i dipendenti ovvero gli allievi che frequentano i laboratori.

LAVORATORI ADDETTI AD INCARICHI SPECIFICI

1. Lavoratori addetti ad incarichi specifici vengono designati dal datore di lavoro Addetti antincendio, addetti al pronto soccorso.
2. Il datore di lavoro deve sottoporre a formazione ed addestramento specifici

LAVORATORI DESIGNATI

1. I lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
2. Lavoratori designati attuano i provvedimenti e intraprendono le iniziative previste dal datore di lavoro in materia di prevenzione incendi, pronto soccorso, gestione dell'emergenza.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori (e studenti equiparati)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) **osservare le disposizioni** e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) **utilizzare in modo appropriato** i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) **non compiere di propria iniziativa** operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) **partecipare ai programmi di formazione** e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) **sottoporsi ai controlli sanitari** previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro . Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art.78 - Obblighi dei lavoratori riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI)

1. Devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ricevute e all'addestramento ricevuto.
2. Devono aver cura dei DPI messi a loro disposizione
3. Non devono apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa
4. Devono seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine del loro utilizzo
5. Devono segnalare immediatamente a un Superiore qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione

Anche per i lavoratori, come per i Preposti, ci sono delle sanzioni.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente (se nominato)

1. Il medico competente:

a) **collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione** alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) **programma ed effettua la sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) **istituisce**, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, **una cartella sanitaria** e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) **consegna al datore di lavoro**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196 , e con salvaguardia del segreto professionale;

e) **consegna al lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

g) **fornisce informazioni ai lavoratori** sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) **informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) **comunica per iscritto**, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) **visita gli ambienti di lavoro** almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) **partecipa alla programmazione** del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) **comunica**, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Articolo 31 - Servizio di Prevenzione e Protezione

È l'insieme delle PERSONE (responsabile e addetti) dei SISTEMI e dei MEZZI finalizzato all'attività di: PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione:

- Individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli.
- Coadiuvando il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento.
- Suggerisce l'informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori.
- È coinvolto su ogni questione concernente la sicurezza del lavoro in azienda.

IL S.P.P. CURA, IL COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI POSTI E DEI LUOGHI DI LAVORO, MEDIANTE:

1. La proposizione di misure preventive
2. L'individuazione di più efficaci dispositivi di protezione collettivi e individuali
3. L'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughi le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori.
4. L'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate.
5. L'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

NON ATTIVA LE MISURE DI SICUREZZA, MA LE PROPONE AL DATORE DI LAVORO CHE DECIDE COME, QUANDO E QUALI ATTUARE

Articolo 45 - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (N) e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Articolo 47 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Persona eletta dai lavoratori o designata dai sindacati per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza nel lavoro

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Collabora con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente per la attivazione del sistema aziendale della prevenzione
2. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
3. Accede ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni
4. Accede alla documentazione aziendale alla sicurezza
5. È consultato in materia di sicurezza del lavoro anche preventivamente
6. Fa proposte in tema di prevenzione
7. Partecipa alle riunioni periodiche per la sicurezza del lavoro

FORMAZIONE

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

INFORMAZIONE

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

ADDESTRAMENTO

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI

SEZIONE I - SANZIONI

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:
 - a) per la violazione dell'[articolo 29, comma 1](#);
 - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lettera b\)](#), o per la violazione dell'[articolo 34, comma 2](#).
2. Nei casi previsti al [comma 1, lettera a\)](#), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
 - a) nelle aziende di cui all'[articolo 31, comma 6, lettere a\), b\), c\), d\), f\) e g\)](#);
 - b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'[articolo 268, comma 1, lettere c\) e d\)](#), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
 - c) per le attività disciplinate dal [Titolo IV](#) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), in assenza degli elementi di cui all'[articolo 28, comma 2, lettere b\), c\) o d\)](#), o senza le modalità di cui all'[articolo 29, commi 2 e 3](#).
4. E' punito con l'ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), in assenza degli elementi di cui all'[articolo 28, comma 2, lettere a\), primo periodo, ed f\)](#).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - a. con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli [articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o\), 26, comma 1, lettera b\), 43, commi 1, lettere a\), b\), c\) ed e\) e 4, 45, comma 1](#);
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell'[articolo 26, comma 1, lettera a\)](#);
 - c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell'[articolo 18, comma 1, lettere c\), e\), f\) e g\)](#), [36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d\) ed e-bis\)](#), [46, comma 2](#);
 - d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro per la violazione degli [articoli 18, comma 1, lettere a\), d\) e z\) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo](#). Medesima pena si applica al soggetto che viola l'[articolo 26, commi 3, quarto periodo](#)⁶³, o [3-ter](#);
 - e) con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli [articoli 18, comma 1, lettere g\), n\), p\) seconda parte, s\) e v\)](#), [35, comma 4](#);
 - f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro per la violazione degli [articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3](#);
 - g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro per la violazione dell'[articolo 18, comma 1, lettere r\), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb\)](#), e [comma 2](#);
 - h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la violazione dell'[articolo 18, comma 1, lettere g-bis\) e r\)](#), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'[articolo 25, comma 1, lettera e\)](#), [secondo periodo](#), e dell'[articolo 35, comma 5](#);
 - i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'[articolo 26, comma 8](#);
 - l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro in caso di violazione dell'[articolo 18, comma 1, lettera aa\)](#).
6. L'applicazione della sanzione di cui al [comma 5, lettera g\)](#) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- 6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'[articolo 18, comma 1, lettera g\)](#), e dall'[articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10](#), se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.⁶⁴

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell'[articolo 19, comma 1, lettere a\), c\), e\) ed f\)](#);
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell'[articolo 19, comma 1, lettere b\), d\) e g\)](#).

Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell'[articolo 22](#) sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'[articolo 23](#) sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell'[articolo 24](#) sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell'[articolo 25, comma 1, lettere d\), e\)](#), primo periodo;
- b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro per la violazione dell'[articolo 25, comma 1, lettere b\), c\) e g\)](#);
- c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell'[articolo 25, comma 1, lettera a\)](#), con riferimento alla valutazione dei rischi, e [l\)](#);
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro per la violazione dell'[articolo 25, comma 1, lettere h\), i\)](#);
- e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli [articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis](#).

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli [articoli 20, comma 2, lettere b\), c\), d\), e\), f\), g\), h\) e i\)](#), e [43, comma 3, primo periodo](#);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell'[articolo 20 comma 3](#).

Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

1. I soggetti di cui all'[articolo 21](#) sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione dell'[articolo 21, comma 1, lettere a\) e b\)](#);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'[articolo 21, comma 1, lettera c\)](#).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell'[articolo 20 comma 3](#).

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

CONTROLLO INTERNO

All' interno dell'azienda deve esserci

1. un sistema di controlli che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza
2. Uno scambio di informazioni e di interventi formativi per:
 - Migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche;
 - Coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti gli operatori interni incaricati del miglioramento delle condizioni di lavoro nell'azienda.

Gli organismi interni all'azienda per la verifica ed il controllo dell'applicazione delle norme antinfortunistiche sono:

1. Datore di Lavoro
2. Responsabile del S.P.P.
3. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
4. Medico Competente (se nominato)

CONTROLLO ESTERNO

A.S.L. "Aziende Sanitaria Locale"

- prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
- igiene e medicina del lavoro;
- igiene dell'ambiente;
- vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Direzione Provinciale del lavoro

- attività di vigilanza ovunque è prestato lavoro subordinato ai fine di accertare il rispetto di tutte le leggi sul lavoro e previdenza sociale;
- accertare e reprimere gli illeciti penali consumati in materia di lavoro;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
- fornire tutti i chiarimenti che sono richiesti circa le leggi sulla cui applicazione essi devono vigilare;
- rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del Lavoro l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, gli effetti delle leggi che più interessano il lavoro;
- raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive;
- compiere, in genere tutte le indagini delle quali sia incaricato dal Ministero del Lavoro.

I.N.A.I.L. "Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali"

- controlli e verifiche nei luoghi di lavoro per analizzare i rischi presenti, legati alla
- attività assicurativa dell'Istituto;
- certificazione e collaborazione per l'accreditamento dei laboratori e degli
- organismi di certificazione sulla base di norme comunitarie (ex - ISPEL);
- omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, strumenti e
- dispositivi di protezione individuale (EX - ISPEL).

ORGANISMI PARITETICI

- orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- risoluzione, in prima istanza, delle controversie sorte in merito alla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme in vigore.

C.N.W.F. "Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco"

- esame di progetti di costruzioni ed installazioni civili ed industriali;
- prescrizione dei CPI (certificato prevenzione incendi);
- collaudo opere ai fini antincendio;
- visite periodiche per il rilascio dei CPI;
- formazione ed addestramento delle squadre antincendi degli stabilimenti industriali.